

TI_GERICHTE 81.2011.146 vom 29. November 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-11-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_81.2011.146

FR: TI_GERICHTE 81.2011.146 du 29 novembre 2012

IT: TI_GERICHTE 81.2011.146 del 29 novembre 2012

Volltext

Incarto n.81.2011.146

DA 1390/2011

Bellinzona

29 novembre 2012

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1muratore;

difeso da: DI 1

visto il decreto d'accusa n. DA 1390/2011 del 18 aprile 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l'imputato autore colpevole di conducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile, abuso della licenza e delle targhe

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 170.- (centosettanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 3'400.- (tremilaquattrocento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 96 cifra 1 cpv. 1e cifra 2 cpv. 1 LCStr., art. 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr.; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell'odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole ripetuta circolazione senza assicurazione RC e ripetuto abuso delle targhe e meglio per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 1390/2011 del 18 aprile 2011.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 960.- (novecentosessanta).

2.1.1. ■esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2. alla multa di fr. 300.-(trecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

-alla crescita in giudicato

-Sezione della circolazione, Camorino

- Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

- Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

- Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

- Ufficio dell■incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il giudice:

La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 300.- multa

fr. 650.-tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr.1'200.- totale

fr. 800.- totale senza motivazione scritta

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.